

# **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

## **Atti amministrativi**

### **PROTEZIONE CIVILE**

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 2275 del 23/11/2016

**Proposta:** DPC/2016/2183 del 15/11/2016

**Struttura proponente:** AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Oggetto:** (C.I.G. 6846606DFE) AFFIDAMENTO AL COSTITUITO RTI TRA EUROCUBE S.R.L.C.R. (MANDATARIA) E AREA EUROPA S.COOP A R.L. (MANDANTE) DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "LIFE 14 CCA/IT/001280 - LIFE PRIMES" - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.

**Autorità emanante:** IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

**Firmatario:** MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

**Luogo di adozione:** BOLOGNA data: 23/11/2016

**AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA  
PROTEZIONE CIVILE  
IL DIRETTORE**

VISTE:

- la L.R. n. 1/2005 s.m.i, "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile";

- la delibera di Giunta Regionale n. 839 del 24.06.2013 «Approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile"» s.m.i., per quanto applicabile;

- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che, in coerenza con il dettato della L. n. 56/2014, ha riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, ora "Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" - articoli 19 e 68 - (più avanti, per brevità, Agenzia Regionale) ;

- la D.G.R. n. 2189/2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione RER" che ha approvato il modello generale del nuovo assetto organizzativo della Regione Emilia-Romagna;

- D.G.R n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" che ha modificato, a decorrere dal 01.05.2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agenzia Regionale, come modificato dalla D.G.R. 1107 del 11.07.2016;

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.12.2013 ha istituito un Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e ha

abrogato il regolamento (CE) n. 614/2007 istitutivo del precedente Programma LIFE;

- la D.G.R. n. 1386/2014 ha previsto la partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai programmi comunitari Life 2014-2020;

- la Commissione Europea ha emanato il bando denominato LIFE ACTION GRANTS Climate Action - LIFE2014, nell'ambito del "Programma LIFE" - sottoprogramma "Azione per il Clima";

- l'Agenzia Regionale ha partecipato in qualità di Beneficiario Coordinatore al suddetto bando, presentando il Progetto "LIFE PRIMES" - acronimo di "Preventing flooding RiSk by Making resilient communitiES" avente ad oggetto la riduzione degli effetti negativi sostenuti dalle comunità locali, a causa di eccezionali avversità atmosferiche connesse ai cambiamenti climatici, attraverso lo sviluppo e l'attuazione di approcci integrati, strategie di prevenzione e piani d'azione, la creazione di una comunità resiliente anche attraverso una conoscenza condivisa e web friendly della Protezione Civile;

- la Commissione Europea, con nota EASME/AS/sz(2015)2778217 del 13.07.2015 (acquisita agli atti con prot. PC/2015/0008271), ha comunicato l'approvazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 e contestualmente ha trasmesso l'Accordo di Sovvenzione (GRANT AGREEMENT), comprensivo delle "Special Conditions" e dei relativi Allegati (Annex) che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto;

- il Direttore dell'Agenzia regionale ha sottoscritto la Convenzione di sovvenzione (GRANT AGREEMENT) in data 16.07.2015;

- la D.G.R. 2086 del 14.12.2015, successivamente integrata con la D.G.R. 332 del 14.03.2016, ha dato atto dell'approvazione del progetto europeo denominato LIFE14 CCA/IT/001280 "LIFE PRIMES" e ha approvato lo schema di Accordo di Partenariato;

DATO ATTO che il citato Accordo di Partenariato disciplina i rapporti tra il Beneficiario coordinatore (Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la

Protezione Civile - più avanti per brevità "Agenzia Regionale") ed i partner di progetto (Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Regione Marche e Università Politecnica delle Marche) e che è stato sottoscritto, dall'Agenzia Regionale, in data 18.01.2016 ;

RICHIAMATO l'art. 7 del predetto Accordo che prevede espressamente che tutti i partner conferiscano mandato ad ARPAE, per l'acquisto di servizi di supporto per l'attuazione del progetto, e che i partner, singolarmente, sottoscrivano, con l'operatore economico aggiudicatario, un contratto avente ad oggetto le prestazioni di proprio interesse;

Dato atto che ARPAE, in esecuzione del citato Accordo, ha:

- bandito una procedura aperta (CIG master 6654231D1F), ai sensi dell'art. 55 D.lgs 163/2016, per la fornitura di servizi di assistenza gestionale e comunicazione tecnica (in particolare: Servizi di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria - azione progettuale F - sotto azioni 1,2 e 3; servizi di supporto per la comunicazione e la disseminazione dei risultati del progetto - azione progettuale E; servizi di supporto per la realizzazione delle attività tecniche del progetto compresi i progetti piloti nelle aree - azione progettuale C) (DD 289 del 08.04.2016);

- aggiudicato la fornitura di servizi di cui trattasi, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al costituendo **RTI tra Eurocube Srlcr (mandataria)** con sede a Jesi (AN) in Piazzale Ciabotti 8 C.F./P.I. 02569390426 e **Area Europa S. Coop r.l. (mandante)** con sede a Bologna in via Raimondi 6 P.I.01979551205 per un importo complessivo di 244.672,00 Euro - oneri di legge esclusi, subordinando l'efficacia dell'atto di aggiudicazione al positivo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge (DD 699 del 21.09.2016);

DATO ATTO che la quota parte di servizi di interesse dell'Agenzia Regionale sono stati aggiudicati, al sopra menzionato RTI, per un importo di **67.495,72 Euro (oneri di legge esclusi) ovvero 82.344,78 Euro (I.V.A. Al 22% inclusa)** come esplicitato dalla seguente tabella riepilogativa;

ATTIVITA'	IMPONIBILE A BASE DI GARA	IMPONIBILE CON RIBASSO D'ASTA del	IMPORTO DI AGGIUDICAZIO NE CON IVA
-----------	------------------------------	---	--

		10,49%	AL 22%
<b>ATTIVITA' 1</b>			
Supporto alla gestione del progetto - Azione F1	32.786,89	29.345,97	35802,08
<b>ATTIVITA' 2</b>			
Communication and Visibility Plan design E1	16.393,44	14.672,98	17901,04
Creazione di identità grafica di progetto e immagine coordinate E.1	9.836,07	8.803,79	10740,62
Supporto organizzazione eventi, sviluppo dei contenuti programmi, gestione rapporti con speakers qualificati individuati dai Partner di progetto, gestione della segreteria di progetto. Invio mail E.1.2	8.196,72	7.336,49	8950,52
<b>ATTIVITA' 3</b>			
Supporto alla implementazione del TOOL-KIT di PRIMES e allo sviluppo del portale Web	8.196,72	7.336,49	8950,52

condiviso con lo "sharing" delle informazioni necessarie per la gestione delle allerte - Azione C3.1			
<b>TOTALE</b>	75.409,84	67.495,72	<b>82.344,78</b>

DATO ATTO che la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Eurocube Srlcr (mandataria) e Area Europa S. Coop r.l. (mandante) è stata formalizzata con atto notarile in data 21.10.2016 (repertorio n.62.481 - registrato ad Ancona il 24.10.2016 al n. 8072 serie 1T) a cura del notaio Stefano Sabatini;

EVIDENZIATO che il predetto atto notarile prevede la costituzione di una **RTI di tipo verticale con riparto delle attività contrattuali per 86% a carico di Eurocube Srlcr (mandataria) e per 14% a carico di Europa S. Coop r.l. (mandante)** e il diritto, in capo a ogni componente del raggruppamento, di "ricevere direttamente dall'Amministrazione contraente il corrispettivo delle attività effettivamente prestate, contabilizzate e fatturate" (in particolare, per le attività di interesse dell'Agenzia Regionale, 58.046,32 Euro ovvero 70.816,51 Euro - IVA al 22% inclusa - a favore di Eurocube S.r.l.c.r. e 9.449,40 Euro ovvero 11.528,27 Euro - IVA al 22% inclusa - a favore di Area Europa S. Coop S.r.l.);

Letti:

- la L. n. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e le disposizioni operative regionali in materia;

- il D.L. n. 52/2012 convertito con modificazioni nella L. 94/2012 «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica» ed il D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» (disposizioni note con il nome di "*spending review*");

- la L. n. 208/2015 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;

- la L.R. n. 28/2007 «Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi»;

- le D.G.R. n. 999/2008 e n. 2416/2008, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1662/2012, in tema di attività contrattuale;

- la D.D. n. 4751/2008 «Regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile - D.lgs 163/2006 - L.R. 28/2007», successivamente modificata con DD n.126/2009;

EVIDENZIATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) il 13.04.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU) il 18.04.2016, ossia prima dell'entrata in vigore (19.04.2016) del nuovo codice degli appalti (D.lgs 50/2016) di conseguenza, per la procedura "de qua", trova applicazione il D.lgs 163/2006 s.m. ed il relativo regolamento attuativo D.P.R. 207/2010 s.m.;

DATO ATTO che:

- ARPAE ha acquisito, per la fornitura "de qua", il CIG master 6654231D1F e che l'Agenzia Regionale ha acquisito il **CIG derivato 6846606DFE** dal portale dell'A.N.AC.(Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il sottoscritto e il Dirigente responsabile dell'istruttoria, della decisione e della esecuzione del contratto, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte dall'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n.62/2013;

VISTI, inoltre:

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 1023 del 27.07.2015, con la quale la Giunta ha approvato le modifiche al regolamento di

organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile, adottate con D.D. n. 535 del 09.07.2015;

- la D.D. n. 1145 del 18.12.2015 "Adozione Piano delle attività anno 2016 dell'Agenzia di protezione civile";

- la D.D. n. 1147 del 18.12.2015 "Adozione del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- la D.G.R. n. 2244 del 28.12.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del piano annuale delle attività 2016 dell'Agenzia regionale di Protezione civile;

- la D.D. n. 120 del 11.03.2016 di approvazione del primo stralcio del programma operativo dell'Agenzia di protezione civile per l'anno 2016;

- DD 1754 del 18.10.2016 "Assestamento - Primo provvedimento generale di variazione di bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2016-2017-2018";

- la D.G.R. 1783 del 31.10.2016 "Approvazione Assestamento - Primo provvedimento generale di variazione di bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2016-2017-2018";

- la DD. 2104 del 14.11.2016 "Approvazione secondo stralcio del programma operativo Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile anno 2016";

Rilevato che per il perseguimento delle dette finalità, l'Agenzia regionale, con la DD n. 120/2016, come modificata dalla DD 2104 del 14.11.2016, (**allegato n. 1, voce di spesa n. 59**), sopra richiamate, ha programmato la spesa sul capitolo **U28005** "Spese per l'acquisizione di servizi per l'attuazione del progetto europeo denominato LIFE14 CCA/IT/001280 - LIFE PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient communities" nell'ambito del programma LIFE 2014-2020 (Reg. EU n. 1293/2013; contratto LIFE14 CCA/IT/001280 sottoscritto in data 16/07/2015). Quota U.E" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i., in relazione anche all'esigibilità della spesa nel 2016, e che pertanto si possa procedere



all'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di **82.344,78 Euro a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese** tra Eurocube S.r.l.c.r. e Area Europa S. Coop S.r.l. (in particolare 70.816,51 Euro a favore di Eurocube S.r.l.c.r. e 11.528,27 Euro a favore di Area Europa S. Coop S.r.l.);

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento, disposto in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati:

- D.lgs. n. 159/2011 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136», come modificato dal D.lgs 218/2012, ;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.) del 07.07.2011, n. 4 recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136»;

Richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 66 del 25.01.2016 recante «Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018»;

- la «Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. Del 14.03.2013 n.33» (all. F) alla D.G.R. n. 66/2016);

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Dato atto che, a seguito dell'adozione della presente determinazione, si provvederà alla sua pubblicazione, sul portale istituzionale, ai sensi degli artt. 23 e 37, D.lgs. n. 33/2013 nonché ai sensi della D.G.R. 66/2016;

Richiamate, infine:

- la L.R. 15.11.2001, n. 40 «Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4» per quanto applicabile;

- la L.R. 26.11.2001, n. 43, «Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna»;

- la D.G.R. n. 2416/2008 «Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali» e s.m.i;

- la D.G.R. n. 2260 del 28.12.2015 con la quale è stato prorogato allo scrivente l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale conferito con D.G.R. n. 1080/2012;

- la D.D. 286 del 29.04.2016 con la quale è stato conferito, alla dott.ssa Monica Lombini e alla dott.ssa Gloria Guicciardi, rispettivamente, l'incarico di Responsabile del "Servizio Affari Giuridici Volontariato e Contratti" e del "Servizio Bilancio Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo Sviluppo", sino al 30.06.2018;

- la D.G.R. n. 702 del 16.05.2016 «Approvazione incarichi Dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso civico, della Sicurezza del Trattamento dei Dati personali, e Dell'anagrafe per la Stazione Appaltante»;

Dato atto dei pareri allegati;

#### D E T E R M I N A

1) di richiamare tutte le considerazioni svolte in premessa;

2) di dare atto che l'Agenzia Regionale ha partecipato in qualità di Beneficiario Coordinatore al bando europeo denominato LIFE ACTION GRANTS Climate Action - LIFE2014, nell'ambito del "Programma LIFE" - sottoprogramma "Azione per il Clima";

3) di dare atto che la Commissione Europea, con nota EASME/AS/sz(2015)2778217 del 13.07.2015 (acquisita agli atti con prot. PC/2015/0008271), ha comunicato l'approvazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 (**CUP E28I14000110008** - acquisito dall'Agenzia Regionale per la quota parte di propria competenza);

4) di dare atto che l'**Accordo di Partenariato** (sottoscritto dall'Agenzia Regionale - in qualità di Beneficiario Coordinatore - e la Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Regione Marche e Università Politecnica delle Marche - in qualità di Partner) prevede espressamente all'art. 7 che **tutti i partner conferiscano mandato ad ARPAE, per l'acquisto di servizi di supporto per l'attuazione del progetto**, e che i partner, singolarmente, sottoscrivano, con l'operatore economico aggiudicatario, un contratto avente ad oggetto le prestazioni di proprio interesse;

5) di dare atto che ARPAE, con DD 289/2016, ha bandito una procedura aperta (CIG master 6654231D1F), ai sensi dell'art. 55 D.lgs 163/2016, per la fornitura dei predetti servizi di supporto (dettagliatamente descritti in premessa);

6) di dare atto che ARPAE, con DD 699/2016, ha aggiudicato la fornitura costituendo **RTI tra Eurocube Srlcr (mandataria) C.F./P.I. 02569390426 e Area Europa S. Coop r.l. (mandante) P.I.01979551205 per un importo complessivo di 244.672,00 Euro** - oneri di legge esclusi, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,

7) di dare atto che **ARPAE ha provveduto a tutti i controlli** per verificare la sussistenza, in capo al RTI aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli art. 38, 41 e 42 D.lgs 163/2006 s.m. e che tale controllo ha dato esito positivo (nota acquisita agli atti con prot PC.2016.0032343);

8) di dare atto che è stata formalizzata la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese **tra Eurocube Srlcr (mandataria) e Area Europa S. Coop r.l. (mandante)** tramite atto notarile (repertorio n.62.481 )redatto in data 21.10.2016 a firma del notaio Stefano Sabatini di Ancona (acquisito agli atti con prot. PC.2016.0033612);

9) di dare atto che che il predetto atto notarile prevede la costituzione di una RTI di tipo verticale con **riparto delle attività contrattuali per 86% a carico di Eurocube Srlcr (mandataria) e per 14% a carico di Europa S. Coop r.l. (mandante)** e il diritto, in capo a ogni componente del raggruppamento, di "ricevere direttamente dall'Amministrazione contraente il corrispettivo delle attività effettivamente prestate, contabilizzate e fatturate";

10) di formalizzare l'affidamento **(C.I.G. Derivato**

**6846606DFE)** dei servizi di supporto per l'attuazione del progetto "LIFE14 CCA/IT/001280", per la quota-parte di interesse dell'Agenzia Regionale, al predetto **RTI tra Eurocube Srlcr (mandataria)** con sede a Jesi (AN) in Piazzale Ciabotti, 8 C.F./P.I. 02569390426 e **Area Europa S. Coop r.l. (mandante)** con sede a Bologna in via Raimondi, 26 P.I.01979551205 - **per un importo di complessivo di aggiudicazione di 67.495,72 Euro (oneri di legge esclusi) ovvero 82.344,78 Euro (I.V.A. Al 22% inclusa);**

11) di **impegnare la spesa complessiva di 82.344,78 Euro** , in base al riparto delle attività contrattuali, di cui al precedente punto 9 (ossia 86% a carico di Eurocube S.r.l.c.r. E 14% a carico di Area Europa S. Coop r.l.), nel modo seguente:

- **70.816,51 Euro** - a favore di Eurocube S.r.l.c.r. (mandataria) al numero di impegno 454;
- **11.528,27 Euro** a favore di Area Europa S. Coop r.l. (mandante) al numero di impegno 455;

sul **capitolo U28005** "Spese per l'acquisizione di servizi per l'attuazione del progetto europeo denominato LIFE14 CCA/IT/001280 - LIFE PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient communities" nell'ambito del programma LIFE 2014-2020 (Reg. EU n. 1293/2013; contratto LIFE14 CCA/IT/001280 sottoscritto in data 16/07/2015). Quota U.E" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

12) di **dare atto** che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare in relazione al suddetto capitolo di spesa, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	Transazioni U.E.	SIOPE	C.I. spesa	Gestione ordinaria
11	1	U.1.04.0 3.99.999	03.2	3	1347	3	3

13) di **dare atto** che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.

14) di **nominare la dott.ssa Monica Lombini** in qualità di Responsabile del "Servizio affari giuridici, volontariato e

contratti" **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento) ex art. 10 D.lgs 163/2006 s.m.;

15) di **approvare** lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che **la dott.ssa Monica Lombini provvederà alla sottoscrizione** dello stesso mediante scrittura privata non autenticata (come previsto espressamente nel bando di gara);

16) di **dare atto** che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché ai sensi della D.G.R. 66/2016;

17) di **dare atto** che il beneficiario, in base alle ad esito positivo della verifica di conformità dei servizi prestati, emetterà, in base alle tempistiche stabilite dal contratto, una pluralità di fatture e che il Dirigente competente procederà alla relativa liquidazione nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i., nel rispetto della vigente normativa contabile e della D.G.R. n. 2416/2008 s.m.

Maurizio Mainetti

#### SCHEMA DI CONTRATTO

##### Indice generale

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile

Articolo 3 Oggetto del Contratto

Articolo 4 Durata

Articolo 5 Interpretazione del contratto

Articolo 6 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 8 Aumento e varianti

Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 10 Verifica di conformità

Articolo 11 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto

Articolo 12 Fatturazione e pagamenti

Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Articolo 14 Trasparenza

Articolo 15 Penali

Articolo 16 Cauzione definitiva

Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza

Articolo 18 Risoluzione

Articolo 19 Recesso

Articolo 20 Danni e responsabilità civile

Articolo 21 Subappalto

Articolo 22 Divieto di cessione del contratto - Cessione di credito

Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 24 Responsabile delle prestazioni

Articolo 25 Responsabile del procedimento

Articolo 26 Foro competente

Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Articolo 28 Spese contrattuali

Articolo 29 Codice di comportamento

Articolo 30 Clausola finale

Con la seguente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, **tra L'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la protezione Civile** con sede a Bologna in Viale Silvani n. 6 C.F. 91278030373 (di seguito identificata semplicemente come Agenzia Regionale), nella persona della dott.ssa Monica Lombini nella sua qualità di Responsabile del "Servizio Affari Giuridici, Volontariato e contratti", che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Agenzia Regionale

E

**Eurocube società a responsabilità limitata a capitale ridotto, in sigla Eurocube Srlcr**, sede legale in Jesi (AN), piazzale A. Ciabotti n. 8, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Ancona con Numero R.E.A. n. 198084 e C.F./P.I. 02569390426 **nella sua qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese** - costituito con atto redatto in data 21 ottobre 2016 dal notaio Stefano Sabatini di Ancona repertorio n.62.481 acquisito agli atti - **con la società mandante Area Europa Società Cooperativa a responsabilità limitata** sede legale in Bologna, via Marc'Antonio Raimondi, 26, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bologna R.E.A. n. 403929:, C.F./P.I. 01979551205; tale **raggruppamento** è domiciliato, ai fini del presente atto, in Jesi (AN), Piazzale A. Ciabotti n. 8, presso la sede della società mandataria in persona del **dott. Marco Cardinaletti**, nato a Jesi (AN) il 06.10.1975 **legale rappresentante** della società Eurocube Srlcr, giusta poteri allo stesso conferiti nell'atto costitutivo il raggruppamento sopraccitato (di seguito nominata, per brevità, "Fornitore")

PREMESSO

1.che l'Unione Europea, rappresentata dall'Agenzia Europea per la Piccola e Media Impresa (EASME), con nota EASME/AS/zs (2015) 2778217 del 13/07/2015 ha comunicato all'Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, (di seguito ArPCiv-ER), l'approvazione del progetto "Preventing flooding Risks by Making resilient communities" - LIFE14 CCA/IT/001280 (in seguito "progetto");

2.che in data 16/07/2015 è stato sottoscritto tra le suddette parti, l'Accordo di Sovvenzione (GRANT AGREEMENT)

con relativi allegati, che definiscono la parte tecnica e finanziaria del progetto;

3.che il progetto assegna all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (più avanti "Agenzia Regionale"), il ruolo di soggetto Beneficiario Coordinatore e alle altre amministrazioni: Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito Arpae), Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa (ERregione), Regione Abruzzo (RA), Regione Marche (RM) e all'Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) il ruolo di beneficiari associati (di seguito indicati quali partner);

4.che nell'ambito del programma LIFE 2014-2020, per compiti specifici di durata determinata, è ammesso che i partner di un progetto possano fare ricorso anche a fornitori esterni , in conformità alle norme nazionali e alle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici;

5.che in data 18.01.2016 è stato sottoscritto tra i partner di progetto l'accordo di Partenariato, che tra l'altro assegna ad Arpae il compito di espletare una procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del fornitore per l'affidamento dei servizi condivisi per la realizzazione del progetto;

6.che in data 08.04.2016 è stato inviato alla GUUE il bando di gara per l'indizione della procedura aperta volta all'aggiudicazione dei servizi per la realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient";

7.che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Arpae e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto dei Contratti nei confronti dei partner alle condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara;

8.che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

9.che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore



ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel capitolato speciale tecnico e prestazionale e nei suoi allegati;

10.che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e Arpae ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

11.che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

12.che il fornitore ha preso atto di quanto stabilito nel patto d'integrità, con la relativa sottoscrizione in sede di gara, ne ha accettato le condizioni, consapevole che il mancato rispetto è causa di risoluzione del presente contratto .

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara**

1) Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto anche se non materialmente allegati.

#### **Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:

a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato speciale tecnico prestazionale, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi;

b. dalle norme di settore in materia di appalti

pubblici;

c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato speciale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato speciale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato speciale tecnico e prestazionale.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, questo ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **Articolo 3 Oggetto del Contratto**

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei "Servizi di realizzazione del progetto LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES "Preventing flooding risks by making resilient", quali descritti dettagliatamente nel capitolato speciale e suddivisi nel relativo allegato A tra i vari partner di progetto.

2. In particolare per l'Agenzia Regionale, in conformità a quanto previsto nel suddetti allegato A al capitolato speciale il servizio si articolerà nelle seguenti attività:

ATTIVITA'	IMPONIBILE CON RIBASSO D'ASTA del 10,49%	IMPORTO CON IVA AL 22%
<b>ATTIVITA' 1</b>		
Supporto alla gestione del progetto - Azione F1	29.345,97	35802,08
<b>ATTIVITA' 2</b>		
Communication and Visibility	14.672,98	17901,04

Plan design E1		
Creazione di identità grafica di progetto e immagine coordinate E.1	8.803,79	10740,62
Supporto organizzazione eventi, sviluppo dei contenuti programmi, gestione rapporti con speakers qualificati individuati dai Partner di progetto, gestione della segreteria di progetto. Invio mail E.1.2	7.336,49	8950,52
<b>ATTIVITA' 3</b>		
Supporto alla implementazione del TOOL-KIT di PRIMES e allo sviluppo del portale Web condiviso con lo "sharing" delle informazioni necessarie per la gestione delle allerte - Azione C3.1	7.336,49	8950,52
<b>TOTALE</b>	<b>67.495,72</b>	<b>82.344,78</b>

Ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Arpae. potrà affidare al Fornitore forniture e/o servizi complementari, non compresi nel presente atto, che a seguito di circostanze imprevedute siano divenuti necessari ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

#### **Articolo 4 Durata**

1.La durata complessiva del progetto, iniziato il 1 ottobre 2015, **è di 34 mesi, con previsione di chiusura al 31.07.2018.** La decorrenza del presente contratto è dalla data di sottoscrizione.

2.Le attività di cui al precedente art. 3, in conformità del progetto ad oggi approvato, sono pertanto di seguito articolate:

- attività 1 azione F di PRIMES : dalla sottoscrizione del contratto sino alla fine del progetto;

- Attività 2 azione E di PRIMES : dalla sottoscrizione del contratto sino alla fine del progetto;

- attività 3 azione C1 di PRIMES: dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,

- attività 3 azione C2 di PRIMES: dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

- attività 3 azione C3 di PRIMES: tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, successiva interruzione attività e ripresa per ulteriori dodici mesi.

3.La durata delle suddette attività potrà essere prorogata dall'Agenzia Regionale, in conformità ad eventuali proroghe approvate dall'U.E., senza che il fornitore possa vantare alcuna pretesa o compensi aggiuntivi.

4.In ogni caso il contratto avrà termine quando il beneficiario capofila del progetto avrà versato a tutti i partner di progetto la quota parte del contributo a saldo, che l'UE avrà stabilito a seguito di approvazione del Final Report .

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Agenzia Regionale si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

## **Articolo 5 Interpretazione del contratto**

In caso di norme del presente atto o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 cc.

## **Articolo 6 Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali stabiliti, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia Regionale, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia Regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati

dall'Agenzia Regionale e nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Agenzia Regionale e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia Regionale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia Regionale.

10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

#### **Articolo 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato speciale tecnico prestazionale e nella Offerta Tecnica ove migliorativa:

b) manlevare e tenere indenne l'Agenzia Regionale dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia Regionale di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in

particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Agenzia Regionale.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato speciale.

#### **Articolo 8 Aumento e varianti**

1. L'Agenzia Regionale, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall'art. 311, comma 3, DPR N. 207/2010 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo.

5. In accordo con quanto previsto dall'art. 311, comma 6, DPR N. 207/2010, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Responsabile del Procedimento purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

#### **Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la

disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

4. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

5. Ai sensi dell'art. 4 comma 3, del DPR 207/2010 l'Agenzia Regionale opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni effettuate una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Articolo 10 Verifica di conformità**

1. Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto della verifica di conformità l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.

2. Si dovrà verificare che i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato speciale e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.

3. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti



previsti dalle leggi di settore.

4. Il responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

5. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.

6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 11 Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto**

1. Il corrispettivo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, è pari ad Euro **67.495,72** (sessantasettemilaquattrocentotrentacinque,72) **IVA esclusa** ed è costituito:

- **29.345,97** Euro per **l'attività 1** azione F di PRIMES,
- **30.813,26** Euro per **l'attività 2** azione E di PRIMES
- **7.336,49** Euro per **l'attività 3** azioni C di PRIMES

2. I corrispettivi complessivi dovuti al Fornitore, sopra indicati, per l'esecuzione dei servizi sono già calcolati applicando sui prezzi per ogni attività, lo sconto percentuale indicato dal fornitore nella propria offerta economica allegata sub 1 al presente atto.

3. Il fornitore ha quantificato gli oneri per la sicurezza aziendale in Euro 0,00 (zero,00).

4. Non sono stati rilevati rischi da interferenza, per cui non è necessario redigere il DUVRI. Gli oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza sono pari ad Euro 0,00.

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai

servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Agenzia Regionale.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

8. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

9. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 12 Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture relative ai servizi espletati per le attività richiamate nell'allegato A al capitolato speciale, dovranno essere emesse rispettando la ripartizione dei costi ivi contenuta .

2. Le condizioni di fatturazione e la relativa tempistica sono riportate nel file "tabella fatturazione" allegato al capitolato speciale, tale tempistica potrebbe subire modifiche a seguito di amendment al contratto di sovvenzione.

3. Le richieste di autorizzazione all'emissione delle relative fatture, dovranno essere inoltrate, a conclusione positiva di ogni singola attività, con note esplicative per consentire la verifica della regolarità delle prestazioni eseguite. Tale verifica dovrà essere fatta nei successivi trenta giorni.

4. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla

base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

5.I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di verifica della regolarità delle prestazioni.

6.Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come previsto dall'art.4 comma 3, del DPR 207/2010 che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

7.Le fatture dovranno:

- riportare il numero e data fattura;
- ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore
- oggetto del servizio
- codice progetto: LIFE14 CCA/IT/001280 PRIMES e azione di riferimento per ciascun importo
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese;
- CIG **6846606DFE**
- CUP: **E28I14000110008**
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- essere intestate all'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.**

Ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 03.04.2013 e dell'art.25 D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89 del 23.06.2014 potranno essere accettate e pagate solo fatture inviate in forma elettronica. Le fatture dovranno riportare il codice univoco ufficio **EYMGY4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) .

8.In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza della fattura, viene corrisposto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002,

salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

9. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

10. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, si procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

11. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le proprie modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.

14. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata.

### **Articolo 13 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. , pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. sono:.....

2. Il Fornitore ha comunicato le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e si obbliga a comunicare ogni successiva

modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..

3. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..

4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

5. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Agenzia Regionale e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Agenzia Regionale.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m..

#### **Articolo 14 Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una

sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 15 Penali**

1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato, in caso di ritardo nei termini stabiliti per l'esecuzione del servizio o nel caso il servizio si svolga in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato, il fornitore è tenuto a corrispondere all'Agenzia Regionale le seguenti penali:

a) Per **ogni giorno lavorativo di ritardo**, non imputabile all'Agenzia Regionale ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la prevista consegna dei report verrà applicata al Fornitore una penale pari all' 1% (uno per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo.

b) Per **ogni giorno lavorativo di ritardo nell'organizzazione di eventi**, verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 1% (un per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo, sino alla realizzazione dell'evento.

c) Per **ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione del materiale di comunicazione** verrà applicata al Fornitore una penale giornaliera pari allo 1% (un per mille) dell'importo complessivo previsto per l'azione corrispondente a quella parte del servizio in cui si è verificato il ritardo, sino alla realizzazione.

d) Per **ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività** previste nel capitolato speciale, afferenti l'Agenzia Regionale, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, verrà applicata una penale pari all'1% (un per mille) dell'importo complessivo all'azione corrispondente inevasa quale riportato nell'articolo 11.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche

parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato speciale e negli allegati richiamati; in tal caso l'Agenzia Regionale applica al fornitore le penali di cui ai commi precedenti sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute al fornitore per gli acconti e per i pagamenti a saldo.

4. L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto per l'Agenzia Regionale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso il committente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Agenzia Regionale ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come indicato nel presente contratto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Articolo 16 Cauzione definitiva**

1. Il Fornitore deve costituire una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia Regionale secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. per l'importo di Euro **6.749,57 Euro** equivalente al 10% dell'importo del contratto( qualora il fornitore sia in possesso di una certificazione di qualità in corso di validità l'ammontare della cauzione può essere ridotto al 5% dell'importo del contratto).

2. La cauzione è vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Agenzia Regionale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del committente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

6. La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata dopo che sarà versata a tutti i partner di progetto la quota parte del contributo a saldo del progetto e solo previo consenso espresso in forma scritta dell'Agenzia Regionale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al



reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

#### **Articolo 17 Sicurezza, privacy e riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia Regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire a ciascuna amministrazione contraente che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del predetto Codice.

7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto

#### **Articolo 18 Risoluzione**

1.Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, l'Agenzia Regionale potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

2.In ogni caso l'Agenzia Regionale potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata,il Contratto nei seguenti casi:

a)reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore , comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b)in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;

c)mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d)azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Agenzia Regionale;

e)in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;

f)qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

g)nei casi e modi previsti dagli artt. 135, 136, 137, 138, 139 e 140 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

h)mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto d'integrità.

3. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che

si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata dall'Agenzia Regionale, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

4. La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Agenzia Regionale ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Agenzia Regionale al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 19 Recesso**

1. L' Agenzia Regionale ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta certificata.

2. L' Agenzia Regionale ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

j) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di contratti pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

k) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenzia Regionale. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

#### **Articolo 20 Danni e responsabilità civile**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Agenzia Regionale e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Articolo 21 Subappalto**

1. L'affidamento in subappalto, se previsto in sede di offerta, è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., ai limiti del 30% dell'importo contrattuale.

3. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Agenzia Regionale. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Agenzia Regionale, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la

dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l' Agenzia Regionale procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 L. n. 575/1965 e successive modificazioni.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell' Agenzia Regionale, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l' Agenzia Regionale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Il fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 comma 3 d. Lgs. 163/2006, a trasmettere all' Agenzia Regionale entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore.

11. Resta inteso che l' Agenzia Regionale prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore -attestante la regolarità dell'appaltatore in

ordine al versamento dei contributi previdenziali e di contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.6 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 l' Agenzia Regionale, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà ai sensi dell'art. 118 comma 8.

12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma 10, l' Agenzia Regionale sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

13. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell' Agenzia Regionale, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

14. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

15. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.

16. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall' Agenzia Regionale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell' Agenzia Regionale risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. L' Agenzia Regionale, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, D.P.R. n. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Responsabile del Procedimento.

18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

## **Articolo 22 Divieto di cessione del contratto - Cessione di credito**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della

cessione stessa.

2.E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell' Agenzia Regionale a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 117 del d. lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l' Agenzia Regionale di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' Agenzia Regionale nelle forme di legge. Si applicano alle cessioni di credito le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

3.In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l' Agenzia Regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

### **Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell' Agenzia Regionale una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

3. L' Agenzia Regionale si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Agenzia Regionale la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell' Agenzia Regionale questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 24 Responsabile delle prestazioni**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel **dott. Marco Cardinaletti il Responsabile delle prestazioni**, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell' Agenzia Regionale.

2. I dati di contatto del Responsabile sono:

numero di **telefono 328.9266073**, indirizzo **e-mail [cardinalettimarco@gmail.com](mailto:cardinalettimarco@gmail.com)** **posta certificata [eurocubesrl@pec.it](mailto:eurocubesrl@pec.it)**

#### **Articolo 25 Responsabile del procedimento**

1. È designato quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006, la dott. ssa **Monica Lombini**.

#### **Articolo 26 Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l' Agenzia Regionale, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l' Agenzia medesima.

#### **Articolo 27 Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.

3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori



materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003.

#### **Articolo 28 Spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell' Agenzia Regionale, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Articolo 29 Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell' Agenzia Regionale.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 .

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi l' Agenzia Regionale si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Articolo 30 Clausola finale**

1) Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2) L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3) Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Per l' Agenzia Regionale

dott.ssa Monica Lombini

Per il Fornitore il Legale Rappresentante

dott. Marco Cardinaletti

**Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m**

#### SCHEMA CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto Marco Cardinaletti quale legale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di imprese tra Eurocube S.r.l.c.r. E Area Europa S.r.l. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Interpretazione del contratto), Articolo 6 (Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Aumento e varianti), Articolo 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri; imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Sicurezza, privacy e riservatezza), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Danni e responsabilità civile), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto e cessione di credito), Articolo 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) Articolo 28 (Spese contrattuali), Articolo 29 (Codice di comportamento) , Articolo 30 (Clausola finale).

Per il fornitore il Legale Rappresentante

dott. Marco Cardinaletti

**Sottoscritto con firma digitale ex D.lgs 82/2005 s.m**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/2183

data 15/11/2016

IN FEDE

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPC/2016/2183

data 23/11/2016

IN FEDE

Gloria Guicciardi